



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI**  
**SETTORE COORDINAMENTO STRUTTURE DIPARTIMENTALI E**  
**REGOLAMENTAZIONE**

Decreto n. 114 /2016  
Prot. n. 1714 del 27/01/2015  
Anno 2016 Titolo I Classe 3 Fascicolo 4

**IL RETTORE**

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011 e successive modificazioni;

**VALUTATO** che soprattutto nei Dipartimenti pervengono richieste da parte di laureati di frequentare le Strutture ai fini di poter migliorare la propria qualificazione e abilità professionali attraverso un periodo di ricerca/studio di natura volontaria;

**CONSIDERATO** che tale regolamento non contempla i tirocini di formazione e orientamento per i quali si rinvia alla specifica normativa di settore ed alle disposizioni e regolamenti di Ateneo vigenti;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2015;

**VISTA** la delibera del Senato Accademico del 16 dicembre 2015;

**emana**

il seguente **Regolamento per l'accesso dei laureati frequentatori alle strutture universitarie**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso e la frequenza presso le strutture universitarie di coloro che abbiano conseguito una laurea triennale, Magistrale o un diploma di Laurea vecchio ordinamento, un Dottorato di ricerca, un Master o una Scuola di Specializzazione e che non risultino già "strutturati" all'interno dell'Università degli Studi di Sassari (d'ora in avanti Ateneo) sulla base di un rapporto istituzionale predefinito (d'ora in avanti denominati "laureati frequentatori").
2. Ai fini del presente regolamento sono considerati "strutturati" i seguenti soggetti:
  - a.1. Studenti iscritti ai corsi di Laurea, ivi compresi i corsi singoli, i corsi estivi, i corsi per attività didattica aggiuntiva, i corsi IFTS, le Lauree a distanza;
  - a.2. Studenti stranieri in mobilità internazionale;
  - a.3. Dottorandi con o senza borsa;
  - a.4. Specializzandi;
  - a.5. Iscritti ai Master;
  - a.6. Iscritti ai Corsi di perfezionamento;
  - a.7. Tirocinanti laureati che svolgono il tirocinio obbligatorio in vista dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie e medico-veterinarie ovvero di altre professioni per le quali sia prevista l'iscrizione in Albi o ruoli;
  - a.8. Titolari di borse di studio assegnate dall'Ateneo, qualora non ricompresi già nelle categorie sopraindicate;
  - a.9. Tirocinanti laureati avviati al lavoro dall'Ateneo, oppure ospitati dall'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni stipulate con aziende ed enti;
  - a.10. Titolari di assegno per la collaborazione alla ricerca, compresi quelli finanziati dai programmi *Master and Back*.

## **Art. 2 – Attività e durata**

1. I laureati frequentatori hanno accesso ad una struttura universitaria dell'Ateneo al fine di acquisire esperienze per migliorare la propria qualificazione e le proprie abilità professionali attraverso un periodo di ricerca/studio non superiore alla durata di 12 mesi, rinnovabile di anno in anno fino alla durata massima di 36 mesi, anche non consecutivi, a seguito di apposita domanda da parte del laureato frequentatore.
2. In mancanza di diversi e ulteriori accordi, i laureati frequentatori non possono svolgere attività o compiti istituzionali.
3. L'attività svolta dal laureato frequentatore, essendo volontaria e priva di obblighi di orario o vincoli di subordinazione, non comporta l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro né subordinato, né autonomo.

### **Art. 3 - Procedura**

1. La Struttura universitaria dell'Ateneo che intenda consentire l'accesso ai laureati frequentatori (c.d. struttura ospitante), individua con delibera dell'Organo Collegiale il numero di soggetti ammissibili in relazione agli spazi ed alle attrezzature in dotazione, e i docenti referenti che avranno il compito di seguire i laureati frequentatori per tutto il periodo della loro permanenza presso la Struttura. Le domande devono essere presentate direttamente alla Struttura e dovranno essere corredate di *curriculum vitae et studiorum*, di copia del certificato di laurea (o titolo superiore) e indicare con quale docente referente si intende svolgere il periodo di ricerca/studio.
2. La Struttura ospitante, valutate le domande pervenute, delibererà sull'ammissione dei candidati nel limite del numero massimo previamente stabilito. L'elenco degli ammessi dovrà essere pubblicato nel sito della Struttura ospitante che, in ogni caso, rilascerà al richiedente una dichiarazione di accoglienza.
3. Le richieste di ammissione da parte di laureati frequentatori possono essere accolte dalle Strutture ospitanti durante tutto il corso dell'anno accademico.

### **Art. 4 - Contributo di frequenza e adempimenti**

1. L'ammissione alla Struttura universitaria ospitante è subordinata al pagamento da parte del laureato frequentatore di un contributo di frequenza, comprensivo della quota assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni, la cui entità è determinata con decreto del Direttore Generale, e dal possesso del certificato di idoneità all'attività rilasciato dal Medico Competente dell'Ateneo, se non già posseduto alla data dell'ammissione.
2. I laureati frequentatori dovranno:
  - a. presentare all'Ufficio Segreteria della Struttura ospitante, oltre alla dichiarazione di accoglienza ed al certificato di idoneità all'attività, la ricevuta del versamento del contributo di frequenza, due fotografie formato tessera e copia del documento di riconoscimento;
  - b. compilare un apposito modulo *on line*, presente nel sito dell'Ateneo nella pagina dell'Ufficio SPISS, inserendo i propri dati personali, il luogo nel quale svolgeranno l'attività, il nome del docente Referente e le date di inizio e fine attività;
3. L'ufficio Segreteria della Struttura ospitante consegnerà agli ammessi un tesserino che consentirà ai laureati frequentanti l'accesso alle Strutture universitarie.
4. Non è ammessa la contemporanea frequenza di più Strutture universitarie.
5. La Struttura ospitante, ai fini della attivazione della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni, è tenuta a comunicare all'Ufficio Econmato

l'elenco nominativo dei laureati frequentatori accolti e il periodo di svolgimento dell'attività.

#### **Art. 5 - Obblighi**

1. Il laureato frequentatore ha l'obbligo di osservare le disposizioni organizzative/operative in vigore presso la Struttura ospitante frequentata e dovrà indossare il tesserino di riconoscimento appositamente predisposto.
2. Il Laureato Frequentatore è tenuto al rispetto delle norme sulla riservatezza e tutela dei dati personali e a non divulgare dati e notizie dei quali venga a conoscenza durante la frequenza.

#### **Art. 6 - Prevenzione e sicurezza**

1. Ai fini della vigente normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, il laureato frequentatore è equiparato agli studenti iscritti dell'Ateneo.
2. Il docente Referente è tenuto, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 363 del 5 agosto 1998 e del D.lgs. 81/2008, alla informazione e formazione del laureato frequentatore sui rischi generici e specifici connessi all'attività che andrà a svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare, nonché sui presidi di emergenza presenti nella Struttura.
3. Il laureato frequentatore è tenuto a rispettare le misure di emergenza in uso nella Struttura ospitante e ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione predisposte dal docente Referente.

#### **Art. 7 - Frequenza**

1. Le certificazioni attestanti i periodi di frequenza sono rilasciate dall'Ufficio Segreteria della Struttura ospitante a richiesta dell'interessato, dopo l'acquisizione dell'attestazione della frequenza da parte del docente referente controfirmata dal Responsabile della Struttura frequentata.
2. La frequenza può essere revocata al laureato frequentatore in qualsiasi momento dal Responsabile della Struttura ospitante per ragioni organizzative e su proposta motivata del docente referente di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. Nel caso di interruzione della frequenza non è previsto il rimborso della quota versata a titolo di contributo prevista all'articolo 4 del presente regolamento.

#### **Art. 8 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.

IL RETTORE

(prof. Massimo Carpinelli)

